



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Reperto Tecnico Amministrativo

Ordinanza n. 5 / 2021

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTA: l'Ordinanza 11/2020 in data 24.01.2020 della Capitaneria di porto di Genova, in vigore dal 01.02.2020;
- VISTO: l'Ordine del Giorno n.714 in data 23.12.2020 con il quale è stato approvato il regolamento interno sul corretto utilizzo del sistema di protocollo e gestione documentale DocuMIT in conformità alle Direttive ministeriali di settore;
- CONSIDERATA: l'esperienza maturata dall'entrata in vigore dell'ordinanza 11/2020 sopra richiamata;
- RITENUTO: opportuno aggiornare e perfezionare l'ordinanza 11/2020 allineandola alle disposizioni ministeriali di settore indicate dell'Ordine del Giorno 714/2020 ed alle ulteriori evidenze emerse nel corso del primo periodo dall'entrata in vigore;

RENDE NOTO

Con decorrenza immediata l'ordinanza 11/2020 in data 24.01.2020 (in vigore dall'01.02.2020) è modificata ed integrata come di seguito specificato:

Articolo 1

a) L'ultimo periodo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<La comunicazione prevista dal presente articolo è obbligatoria anche qualora non siano emersi elementi significativi e deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. dm.genova@pec.mit.gov.it>>

b) L'ultimo periodo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. dm.genova@pec.mit.gov.it e deve essere ripetuta da qualsiasi nave in occasione del primo approdo presso il porto di Genova di ogni anno civile (direttamente o per il tramite di un'Agenzia Marittima)>>.

c) Il primo periodo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. scrubber) la comunicazione di cui all'articolo 3, da inviare a dm.genova@pec.mit.gov.it, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi: (...omissis...).

d) L'ultimo periodo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento, nonché una copia del documento di approvazione del sistema di lavaggio dei gas di scarico (E.G.C.S.).>>

e) Il punto 2 dell'elenco presente all'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<verificare che i sistemi di monitoraggio e di registrazione delle emissioni e di scarico delle acque di lavaggio siano funzionanti e vengano utilizzati in continuo>>

f) Dopo l'articolo 5 è introdotto il seguente articolo 5bis:

Articolo 5 bis
(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso)

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso hanno l'obbligo di:

1. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle emissioni sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
2. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova (via radio sul canale 16 o via filo allo 010/2777385) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi vts.dmgenova@mit.gov.it e tecnica.cpigenova@mit.gov.it;
3. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
4. Utilizzare, nella rada del porto di Genova e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
5. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Genova, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada.

g) Il primo periodo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato sull'alimentazione con GNL (gas naturale liquefatto), la comunicazione indicata all'articolo 3, afferente la descrizione del metodo alternativo, da inviare a dm.genova@pec.mit.gov.it, dovrà indicare almeno i seguenti elementi: (...omissis...).

Articolo 2

Rimangono invariate le altre disposizioni.

Si allega la versione consolidata dell'Ordinanza 11/2020 in data 24.01.2020, riportante gli aggiornamenti apportati dalla presente ordinanza.

Genova, **26 GEN. 2021**

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 e D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

NICOLA CARLONE

In Data/On Date:

martedì 26 gennaio 2021 14:55:38



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Ordinanza n. 11 / 2020 in data 24.01.2020

Versione consolidata (aggiornata ai sensi dell'Ordinanza n. 5/ 2021 in data 26.01.2021)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

Visti e richiamati:

- l'Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, che detta norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;
- la Legge 06.02.2006, n.57 recante "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997";
- la Legge 23 maggio 1980, n. 313 recante "Adesione alla Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), con allegato;
- La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, il relativo Codice di addestramento del 1995, entrambi modificati dalla Convenzione di manila del 2010 e successivi emendamenti (STCW 78/95);
- il Decreto legislativo 09.11.2007 n.205 "Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- il Decreto legislativo 16.07.2014 n.112 "Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino";
- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" attraverso il quale - dall'articolo 292 all'articolo 296 - sono state recepite in ambito nazionale le direttive comunitarie sopra elencate;
- la "Decisione di esecuzione" (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenze di campionamento di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;
- la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);
- il Decreto Ministeriale (Ambiente) in data 22.03.2017 recante "Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE";
- Il Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili aventi un basso flashpoint (Codice IGF) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 391 (95) in data 11.06.2015;
- La pubblicazione "Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations" edizione 31.01.2018 edita dall'E.M.S.A.(European Maritime Safety Agency);
- Il Decreto in data 16.11.2017 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- La Ris. MEPC 259(68) adottata il 15.05.2015 "Guidelines for exhaust gas cleaning systems";
- La MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019;

- Le "Mooring Equipment Guidelines" edite dall'OCIMF (Oil Companies International Marine Forum);
- Il vigente Regolamento di Sicurezza e dei servizi del porto di Genova;
- L'Ordinanza 222/2016 e ss. mm. e ii. recante "Disciplina del traffico nell'area VTS e nella rada del porto di Genova";
- Gli incontri, svolti presso la sede della Capitaneria di porto di Genova tra ottobre e dicembre 2019, al fine di approfondire gli aspetti di sicurezza della navigazione correlati alla sosta in porto delle navi alimentate a GNL, nell'ambito dei quali, limitatamente agli aspetti di interesse e competenza dell'Autorità marittima, sono state confermate indicazioni già scaturite in altri tavoli di settore e non sono emersi nuovi elementi di rilievo;
- Gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione

Ritenuto opportuno:

Aderire al D.M. (Ambiente) 22.03.2017 per gli aspetti di interesse dell'Autorità Marittima e, in particolare, emanare specifiche prescrizioni per le navi che scalano il porto e la rada di Genova ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto), disciplinando la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino.

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Genova per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito del porto di Genova e della rada antistante/adiacente, a decorrere dal 01.02.2020 entra in vigore la presente ordinanza che introduce alcune ulteriori prescrizioni per le navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nel porto di Genova, ovvero all'ancora in rada.

ORDINA

**Articolo 1
(ambito di applicazione)**

La presente ordinanza si applica:

1. Ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
2. Alle navi che scalano il porto di Genova e la propria rada e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione o all'ancora in rada - non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto). In particolare le navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico (Ehaust Gas Cleaning Systems) e navi alimentate a GNL (gas naturale liquefatto).

**Articolo 2
(fornitori locali di combustibili per uso marittimo)**

I fornitori locali di combustibile per uso marittimo devono comunicare alla Capitaneria di porto di Genova, entro la fine di febbraio di ciascun anno civile, le notifiche e/o le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente, afferenti criticità sul tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

La comunicazione prevista dal presente articolo è obbligatoria anche qualora non siano emersi elementi significativi e deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. dm.genova@pec.mit.gov.it.

Articolo 3 **(comunicazioni preliminari all'arrivo)**

Il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Genova per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere alla Capitaneria di porto di Genova, entro 24 ore dal primo accosto - e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore - una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato negli articoli 4 e 6 della presente ordinanza.

L'obbligo indicato al primo comma del presente articolo vale anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che scalano il porto di Genova per la prima volta nell'anno civile, al fine di non generare trattamenti "più favorevoli".

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. dm.genova@pec.mit.gov.it e deve essere ripetuta da qualsiasi nave in occasione del primo approdo presso il porto di Genova di ogni anno civile, direttamente o per il tramite di un'Agenzia marittima.

Articolo 4 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)**

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. scrubber) la comunicazione di cui all'articolo 3, da inviare a dm.genova@pec.mit.gov.it, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato: 1) ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane), 2) del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane), 3) della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero 4) dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio 1) sia funzionante e 2) venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
4. l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Genova qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso;

Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento, nonché una copia del documento di approvazione del sistema di lavaggio dei gas di scarico (E.G.C.S.).

Articolo 5 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto)**

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto hanno l'obbligo di:

1. utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;

2. verificare che i sistemi di monitoraggio e di registrazione delle emissioni e di scarico delle acque di lavaggio siano funzionanti e vengano utilizzati in continuo;
3. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova (via radio sul canale 16 o via filo allo 010/2777385) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi vts.dmgenova@mit.gov.it e tecnica.cpgenova@mit.gov.it;
4. non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione delle acque di lavaggio comunicandolo tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova (via radio sul canale 16 o via filo allo 010/2777385). La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi vts.dmgenova@mit.gov.it e tecnica.cpgenova@mit.gov.it;
5. non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio qualora il valore del ph, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
6. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Genova, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
7. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo;
8. Utilizzare, nella rada del porto di Genova e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 5 bis
(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso)

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso hanno l'obbligo di:

1. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle emissioni sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
2. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova (via radio sul canale 16 o via filo allo 010/2777385) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi vts.dmgenova@mit.gov.it e tecnica.cpgenova@mit.gov.it;
3. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
4. Utilizzare, nella rada del porto di Genova e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
5. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Genova, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;

Articolo 6 **(navi alimentate a GNL)**

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato sull'alimentazione con GNL (gas naturale liquefatto), la comunicazione indicata all'articolo 3, afferente la descrizione del metodo alternativo, da inviare a dm.genova@pec.mit.gov.it, dovrà indicare almeno i seguenti elementi:

1. quantitativo di gas naturale liquefatto a bordo stimati all'arrivo nel porto di Genova (ovvero in rada);
2. capacità di contenimento massima di gas naturale liquefatto espresso in metri cubi;
3. capacità, in termini temporale, della nave di gestire il "boil off" dall'eventuale attivazione dei sistemi di sicurezza ESD (emergency shut down) senza che vi sia alcuna fuoriuscita in atmosfera di gas (holding time);
4. produrre copia del "fire plan", del "safety plan", dei diagrammi dei locali macchine della nave (gas hazardous area plan) ovvero documentazione equivalente da cui possano evincersi le predette aree;
5. informazioni sulla tipologia dei locali macchina della nave con riferimento alle previsioni di cui alla Regola 5.4.1.1 (Gas Safe machinery spaces) o alla Regola 5.4.1.2 (ESD-protected machinery spaces) del Codice IGF;
6. attestazione afferente il numero di marittimi imbarcati in possesso a) di "addestramento avanzato" per navi soggette al codice IGF, indicandone la qualifica a bordo e b) "addestramento di base" per navi soggette al codice IGF;
7. attestazione che tutto l'equipaggio ha eseguito la familiarizzazione con i sistemi, gli equipaggiamenti e le procedure di emergenza afferenti il codice IGF (ovvero membri dell'equipaggio, riferiti al totale, che hanno eseguito la familiarizzazione con i sistemi, gli equipaggiamenti e le procedure di emergenza afferenti il codice IGF).

I dati richiesti ai punti 6.1, 6.6 e 6.7 dovranno essere inviati prima di ogni scalo nel porto di Genova rispettando le tempistiche indicate all'articolo 3.

I dati richiesti nei restanti punti del presente articolo, dovranno essere comunicati, sempre nel rispetto della tempistica indicata all'art. 3, solamente in occasione della primo accosto della nave di ogni anno civile, qualora non intervengano variazioni rispetto alla precedente comunicazione.

Articolo 7 **(prescrizioni di sicurezza per le navi alimentate a GNL che si trovano in porto e in rada)**

Per tutte le navi rientranti nel campo di applicazione del precedente articolo 4:

1. vige il divieto di eseguire prove, verifiche, test di automazione sui motori alimentati a gas naturale liquefatto qualora ormeggiate in porto. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate della Capitaneria di Porto sentito l'Organismo Riconosciuto della nave e previo eventuale assenso del terminalista.
2. vige l'obbligo, sia durante la propria permanenza all'ormeggio in porto sia in rada, di informare tempestivamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto (via radio sul canale 16 o via filo allo 010/2777385, con successiva comunicazione via e-mail all'indirizzo yts.dmgenova@mit.gov.it) qualora vengano registrati interventi/attivazioni dei dispositivi automatici di arresto d'emergenza (emergency shut down) sulle linee del gas, comunicando il motivo dell'avvenuto arresto e le immediate azioni correttive adottate conformemente alle procedure di emergenza approvate dalla Compagnia.
3. vige l'obbligo, sia durante la propria permanenza all'ormeggio in porto sia in rada, di mantenere a prora e a poppa uno o più cavi appennellati, di idoneo materiale e dimensionamento, con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza.

Articolo 8
(disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza, per l'anno 2020, entrano in vigore dal 01.02.2020.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

Alla Capitaneria di Porto di Genova (Ufficio Tecnico)
dm.genova@pec.mit.gov.it

Oggetto: M/N _____ - Anno civile _____ - Prima comunicazione ai sensi dell'ordinanza 11/2020 della Capitaneria di porto di Genova (come emendata dall'Ordinanza __/2021).

Il sottoscritto _____, Comandante/Armatore della M/N _____, N. IMO _____, bandiera _____ in arrivo il giorno _____ presso il porto di Genova, per la prima volta nell'anno solare _____, comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare:

1. Sistema di lavaggio delle emissioni	
Informazione richieste da:	Informazioni fornite dalla nave
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Attestazioni previste da:	Attestazioni fornite dalla nave:
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Si allega :

- 1) Certificato IAPP con relativo supplemento
- 2) Approvazione del sistema di lavaggio gas di scarico (EGCS)

2. Sistema di alimentazione a GNL	
Informazione richieste da :	Informazioni fornite dalla nave
Art. 6.1 *	
Art. 6.2	
Art. 6.3	
Art. 6.5	
Attestazioni richieste da:	Attestazioni fornita dalla nave
Art. 6.6 *	
Art. 6.7 *	

Si allegano i documenti indicati all'art. 6.4

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) Altro (specificare) _____

Data _____

Timbro e firma

* Questo dato sarà comunicato prima di ogni arrivo nel porto di Genova durante l'anno, così come qualsiasi variazione rispetto a quanto riportato

To: Genoa Harbour Master' Office (Technical Office)
dm.genova@pec.mit.gov.it

Subject: M / N _____ - Calendar Year ____ - First communication pursuant to ordinance 11/2020 of Genoa Maritime Authority (as emended by ordinance __/20121).

The undersigned _____, Commander / shipowner of the M/V _____, IMO N. _____, flag _____ arriving on the day _____ at the port of Genoa, for the first time in the calendar year _____, communicates that the vessel uses alternative systems for reduction of emissions into the atmosphere. In particular:

1. Exhaust Gas Cleaning System – EGCS	
Information required by:	Information provided by the vessel
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Statement required by:	Statement provided by the ship
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Attached:

- 1) IAPP certificate with supplement
- 2) Document of approval of Exhaust Gas Cleaning System

2. LNG fueling system	
Information required by:	Information provided by the vessel
Art. 6.1 *	
Art. 6.2	
Art. 6.3	
Art. 6.5	
Statement required by:	Statement provided by the vessel
Art. 6.6 *	
Art. 6.7 *	

Attached documents required by art. 6.4:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) Other (as specified) _____

Date _____

Stamp and Signature

* This data will be communicated before each arrival in the port of Genoa during this year as well as any changes compared to what is here reported